

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

nella qualità di

Commissario Liquidatore ex U.S.L. BA/9

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000004	09/05/2022

OGGETTO: Corte d'Appello di Bari – Giudizio R.G. n. 1462/2012. Sentenza n. 1984/2021. Determinazioni.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE N.RO 20220000008 DEL 15/04/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 7 (sette) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 4 (quattro) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 8 (otto) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

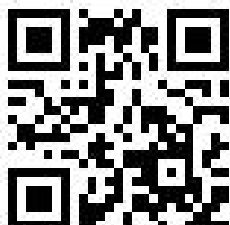
Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 29/04/2022 11:50 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 06/05/2022 13:09 Donato SIVO

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 09/05/2022 12:45 Gianpaolo PARISI	 Firmato Digitalmente il 09/05/2022 12:35 Antonio SANGUEDOLCE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **09/05/2022**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: Corte d'Appello di Bari – Giudizio R.G. n. 1462/2012. Sentenza n. 1984/2021. Determinazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
nella qualità di
COMMISSARIO LIQUIDATORE EX U.S.L. BA/9

Vista la Deliberazione n. 239/D.G. del 16.02.2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore della Struttura Burocratico Legale, avv. Edvige Trotta, che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO CHE

- con atto di citazione, R.G. n. 478/1999, notificato i giorni 23/25/26.01.1999, i genitori del danneggiato, nella spiegata qualità, convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Bari, la Regione Puglia, la Gestione Liquidatoria ex USL BA/9 di Bari, la Gestione Liquidatoria ex USL BA/16 di Monopoli ed un medico della ex USL BA/16 di Monopoli, al fine di accertare e dichiarare la responsabilità solidale dei convenuti per i danni subiti dagli istanti e dal neonato, in occasione del parto presso l'Ospedale San Giacomo di Monopoli nel 1990, con conseguente condanna solidale dei convenuti al risarcimento di tutti i danni sofferti, in proprio e quali genitori esercenti la rappresentanza legale sui figli minori, quelli patiti dal danneggiato in Lit. 1.000.000.000, quelli subiti in proprio in Lit. 750.000.000 ciascuno, e quelli subiti dalla figlia minore in Lit. 500.000.000;
- con comparse di costituzione del 07.05.1999 e del 02.06.1999, si costituivano in giudizio le Gestioni Liquidatorie delle ex UU.SS.LL. BA/16 e BA/9, le quali respingevano ogni addebito, escludendo qualsivoglia responsabilità e chiedendo rispettivamente autorizzazione alla chiamata in causa delle compagnie assicuratrici R.A.S. e Nuova Tirrena Spa, quali garanti per RCT; si costituiva altresì in giudizio il sanitario convenuto, il quale eccepiva preliminarmente l'intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria, chiamando in causa la compagnia assicurativa Fondiaria-Sai, che lo manlevava per RCT; le tre compagnie assicurative si costituivano in giudizio contestando la validità della polizza e comunque, l'infondatezza della domanda originaria;
- con comparsa di risposta del 30.06.2004, si costituiva la Regione Puglia, contestando integralmente l'avversa domanda, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, l'intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria e l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità degli enti ospedalieri interessati;
- perfezionatosi il contraddittorio, la causa era istruita mediante espletamento di consulenza tecnica medico – legale, che riconosceva la responsabilità di entrambe le strutture sanitarie e del medico convenuto, quanto al suo operato presso l'ospedale di Monopoli;

- nel 2009 decedeva il danneggiato e, dopo l'interruzione del giudizio, i genitori lo riassunsero costituendosi anche quali suoi eredi ed anche in rappresentanza, quali esercenti la potestà genitoriale, della figlia minore;
- con sentenza n. 2923/2011, il Giudice del Tribunale di Bari così provvedeva:
 - accoglieva, per quanto di ragione, le domande degli attori, e, per l'effetto, condannava i convenuti, in via solidale, al risarcimento dei danni subiti, per la complessiva somma di € 267.943,48 (da suddividere *jure hereditario*), quanto al danno biologico subito in vita dal danneggiato, e nell'uguale somma di € 220.487,92 per ognuno dei due attori, quanto ai danni subiti in proprio (per un totale di € 440.957,84), somme comprensive di rivalutazione ed interessi sugli importi liquidati in linea capitale via via rivalutati annualmente sino al dì del sinistro, oltre agli interessi legali da quest'ultima data sino al soddisfo;
 - condannava, altresì, i convenuti, sempre in via solidale, al pagamento di 2/3 delle spese processuali sopportate dagli istanti, liquidate complessivamente per intero in € 41.303,39, di cui € 903,39 per esborsi, € 17.400,00 per diritti ed € 23.000,00 per onorari, oltre accessori di legge, compensando tra dette parti il residuo di 1/3 di tali spese;
 - dichiarava il difetto di legittimazione passiva della Nuova Tirrena S.p.A. in ordine alla domanda di garanzia contro la stessa proposta dalla Gestione Liquidatoria della soppressa USL BA/9, condannandola al pagamento delle spese processuali, liquidate complessivamente in € 15.013,00, di cui € 5.013,00 per diritti ed € 10.000,00 per onorari, oltre accessori di legge;
 - accoglieva, per quanto di ragione, la domanda di garanzia spiegata dalla Gestione Liquidatoria della USL BA/16 nei confronti della Riunione Adriatica di Sicurtà (RAS) e, per l'effetto, condannava quest'ultima a manlevare e tenere indenne la prima da tutto quanto dovuto agli attori per effetto del primo capo entro il limite di € 516.456,90, compensando integralmente le spese di lite tra la Gestione Liquidatoria ex USL BA/16 e la RAS;
 - rigettava nel merito la domanda di garanzia spiegata dal medico contro la Fondiaria Spa ed accoglieva, per quanto di ragione, la domanda spiegata dal sanitario contro la SAI e, per l'effetto, condannava la Fondiaria SAI Spa a manlevare e tenere indenne detto convenuto di quanto dovuto dallo stesso agli attori per effetto del primo capo entro il limite di € 51.645,69, compensando integralmente le spese di lite tra il sanitario e la Fondiaria SAI Spa;
 - poneva le spese di C.T.U., già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico dei convenuti per i 2/3, in via solidale, e degli attori per il residuo 1/3;
- avverso la suddetta sentenza proponeva appello principale il medico convenuto, affermando l'assenza di sua responsabilità, ed appello incidentale le Gestioni Liquidatorie delle ex UU.SS.LL. BA/9 e BA/16, sostenendo la tesi del medico; a loro volta anche i genitori del danneggiato, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore, proponevano appello incidentale, ritenendo esigua la somma già loro liquidata dal Tribunale; nel giudizio di appello si costituivano in giudizio la Fondiaria SAI Spa, la Allianz Assicurazioni Spa (già RAS) e la Regione Puglia;

- con sentenza n. 1984/2021, la Corte d'Appello di Bari così provvedeva:
 - dichiarava la contumacia di Nuova Tirrena Spa, oggi Groupama Assicurazioni Spa;
 - accoglieva, per quanto di ragione, l'appello incidentale dei genitori del danneggiato e, per l'effetto, condannava in solido il sanitario appellante, le Gestioni Liquidatorie delle ex UU.SS.LL. BA/9 e BA/16 e la Regione Puglia a pagare, in favore dei suddetti, oltre e in aggiunta alle somme loro riconosciute al capo 1) della gravata sentenza, le seguenti ulteriori somme:
 - a) per danno *iure hereditario* l'ulteriore somma di € 64.250,38, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata, dal dì del sinistro alla data di pubblicazione della sentenza, oltre interessi al tasso legale da quest'ultima data al saldo effettivo;
 - b) per danno *iure proprio* l'ulteriore somma di € 60.804,44 cadauno, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata, dal dì del sinistro alla data di pubblicazione della sentenza, oltre interessi al tasso legale da quest'ultima data al saldo effettivo;
 - rigettava ogni diversa pretesa avanzata dai genitori del danneggiato;
 - rigettava gli appelli proposti dal sanitario, dalle Gestioni Liquidatorie ex UU.SS.LL. BA/9 e BA/16 contro i genitori del danneggiato e dalla Allianz Spa (già RAS) contro la Gestione Liquidatoria ex USL BA/16, ribadendo l'obbligo di tale compagnia assicurativa a manlevare e tenere indenne la chiamante per tutto quanto dalla medesima dovuto agli attori, nel limite massimale di € 516.456,90;
 - compensava per 1/4 le spese del doppio grado di giudizio tra gli attori e il sanitario, la Gestione Liquidatoria ex USL BA/9, la Gestione Liquidatoria USL BA/16 e la Regione Puglia, condannando in solido i predetti a pagare i rimanenti $\frac{3}{4}$, liquidati, per il primo grado di giudizio, in € 45.812,56 per compensi ed € 903,39 per spese, oltre accessori di legge, e per il secondo grado di giudizio, in € 37.760,49 per compensi, oltre accessori di legge;
 - condannava la Allianz Assicurazioni Spa a pagare, in favore della Gestione Liquidatoria ex USL BA/16, le spese di lite, liquidate in € 13.560,00 per compensi, oltre accessori di legge;
 - dichiarava integralmente compensate le spese di giudizio tra la Allianz Assicurazioni Spa e le altre parti in causa;
 - poneva le spese di C.T.U. a definitivo carico solidale degli attori per 1/3 e carico dei convenuti in solido per i restanti 2/3;
 - nulla per le spese quanto alla contumace Nuova Tirrena Spa, oggi Groupama Assicurazioni Spa.

DATO ATTO CHE

- con deliberazioni del Direttore Generale nella qualità di Commissario Liquidatore della ex USL BA/9 n. 26 del 08.06.2012 e n. 48 del 18.09.2013, la Gestione Liquidatoria ex USL BA/9 provvedeva all'esecuzione della sentenza di primo grado, per la quota di propria

competenza, liquidando le spese processuali in favore della compagnia assicurativa Nuova Tirrena Spa e la sorte capitale e le spese processuali in favore degli attori;

- la sentenza di secondo grado, notificata in data 19.01.2022 al difensore delle Gestioni Liquidatorie ed agli altri difensori, non era impugnata da nessuna delle parti, attese le risultanze peritali e l'equilibrio della pronuncia nel merito della Corte d'Appello, sulla scorta di Giurisprudenza conforme, che non rende conveniente l'impugnazione della sentenza innanzi alla Corte di Cassazione; inoltre, il ricorso alla Suprema Corte potrebbe essere dichiarato inammissibile sotto il profilo dell'accertamento dei fatti di causa e della responsabilità del medico, come statuito in maniera conforme in due gradi di giudizio;
- la compagnia assicurativa Allianz Spa, obbligata a tenere indenne e manlevare la Gestione Liquidatoria ex USL BA/16, provvedeva all'esecuzione, in favore degli attori, della sentenza di secondo grado, per la quota di competenza della Gestione Liquidatoria ex USL BA/16, e al pagamento, in favore dell'Ente, delle spese processuali di secondo grado.

CONSIDERATO CHE

- con pec del 26.01.2022, acquisita al prot. az. n. 11439/2022 del 27.01.2022, parte integrante del presente provvedimento, atto non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., il difensore degli attori trasmetteva il codice IBAN del c/c intestato agli attori, su cui accreditare le somme dovute;
- con pec del 16.03.2022, acquisita al prot. az. n. 36517/2022 di pari data, la Regione Puglia comunicava l'intenzione di procedere all'esecuzione della sentenza, per la propria quota di competenza, pari ad $\frac{1}{4}$ di quanto riconosciuto dalla Corte d'Appello di Bari;
- con pec del 29.03.2022, acquisita al prot. az. n. 43237/2022 di pari data, il difensore degli attori trasmetteva copie dei documenti d'identità, parti integranti del presente provvedimento, atti non pubblicabili ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.;
- con pec del 12.04.2022, acquisita al prot. az. n. 51083/2022 del 14.04.2022, parte integrante del presente provvedimento, atto non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., il difensore degli attori trasmetteva la fattura elettronica emessa in favore di uno di loro.

Per quanto sopra, al fine di evitare aggravii di spesa di esecuzione in danno della Gestione Liquidatoria ex USL BA/9, appare necessario procedere alla liquidazione, in favore degli attori, meglio specificati nel modello *privacy*, parte integrante del presente provvedimento, atto non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., delle somme riconosciute dalla Corte d'Appello di Bari a titolo di risarcimento danni e spese processuali con sentenza n. 1984/2021, per un totale complessivo di € 183.303,40, di cui € 162.567,08 per risarcimento danni *iure hereditario* e *iure proprio* ed € 20.736,32 per spese processuali, da ripartire tra i due attori, per un importo di € 91.651,70 cadauno.

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Assunto quanto in premessa,

- di prendere atto della sentenza n. 1984/2021 della Corte d'Appello di Bari, e per l'effetto:
- di liquidare e conseguentemente pagare, in favore degli attori, la complessiva somma di € 183.303,40, a titolo di risarcimento danni e spese processuali, liquidate con sentenza n. 1984/2021 dalla Corte d'Appello di Bari, per la quota di competenza a carico della Gestione Liquidatoria ex USL BA/9, come dettagliato nel modello *privacy*, parte integrante del presente provvedimento, atto non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.;
- di disporre che i suddetti pagamenti avvengano mediante accredito sui c/c intestati agli attori, le cui coordinate sono riportate nella pec del 26.01.2022, inviata dai difensori degli stessi ed acquisita al prot. az. n. 11439/2022 del 27.01.2022, parte integrante del presente provvedimento, atto non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
- di disporre che la spesa complessiva di € 183.303,40, riveniente dal presente provvedimento venga attinta dal "Fondo rischi per le Gestioni Liquidatorie", come accantonata in sede di chiusura dell'esercizio finanziario relativo al bilancio dell'anno 2016;
- di demandare, per quanto di competenza, l'esecuzione del presente provvedimento all'Area Gestione Risorse Finanziarie, alla quale lo stesso si trasmette, a cura della Struttura Burocratico Legale;
- di trasmettere il presente provvedimento ai beneficiari, al sanitario convenuto ed alla Regione Puglia, per tramite dei loro difensori, ai loro indirizzi di posta elettronica certificata, a cura della Struttura Burocratico Legale dell'Azienda;
- di disporre che l'Area Gestione Risorse Finanziarie trasmetta alla Struttura Burocratico Legale copie dei mandati di pagamento esitati, in esecuzione della presente deliberazione.

Tutta la documentazione richiamata nel presente atto deliberativo è agli atti della Struttura Burocratico Legale.

Fasc. n. 178/1999

PROFILI CONTABILI

☒ RILEVANTE, a valere su: ☐ NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
Fondo Risch - Fondo Rischi per le Gestioni Liquidatorie	2016	183.303,40

☒ CONTIENE liquidazione ☐ NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

☐ SOGGETTA a pubblicazione ☒ NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

☒ CONTIENE dati personali da NON pubblicare ☐ NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Magurano Anastasia	 Firmato digitalmente il 15/04/2022 08:54
Dirigente PTA	Caputo Gaetano	 Firmato digitalmente il 15/04/2022 10:39
Direttore/Responsabile di Struttura	Trotta Edvige	 Firmato digitalmente il 19/04/2022 12:20